

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 2 IN DATA 05-01-2026



Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 BOLOGNA F.C. DEL 10.01.2026

Il Sindaco

Premesso che: sabato 10 gennaio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Bologna F.C.”;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore”, oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 945 del 05.01.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 10 gennaio 2026 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - “vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuant

la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - mescita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;

3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Bologna F.C. che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 10.01.2026 alle ore 15.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 10 gennaio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;

- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Nicoletta ROPERTO

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 BOLOGNA F.C.
DEL 10.01.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 05-01-2026

II DIRETTORE
Dott.ssa ROSSANA TOSETTI

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 BOLOGNA F.C. DEL 10.01.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 05-01-2026 al 19-01-2026.

Como, 20-01-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 6 IN DATA 09-01-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 A.C. MILAN DEL 15.01.2026

Il Sindaco

Premesso che: giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 20.45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – A.C. Milan;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 3282 del 08.01.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 15 gennaio 2026 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - "vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti

la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;

3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – A.C Milan. che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 15.01.2026 alle ore 20.45;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 15 gennaio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;

- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO
CALCISTICO COMO 1907 A.C. MILAN DEL 5.01.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 09-01-2026

II DIRETTORE
Ing. Giovanni Fazio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 A.C. MILAN DEL 15.01.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 09-01-2026 al 23-01-2026.

Como, 26-01-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 19 IN DATA 19-01-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 TORINO F.C. DEL 24.01.2026

Il Sindaco

Premesso che: sabato 24 gennaio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Torino F.C.;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 9634 del 19.01.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 24 gennaio 2026 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Torino F.C. che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 24.01.2026 alle ore 15.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 24 gennaio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 TORINO F.C.
DEL 4.01.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 19-01-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 TORINO F.C. DEL 24.01.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 20-01-2026 al 03-02-2026.

Como, 04-02-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 24 IN DATA 27-01-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ATALANTA BERGAMASCA CALCIO DEL 01.02.2026

Il Sindaco

Premesso che: domenica 01 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Atalanta Bergamasca Calcio;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 15075 del 26.01.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 01 febbraio 2026 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (via Marconi, via Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in via Puecher, piazzale Somaini, via Masia, via Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Atalanta Bergamasca Calcio che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 01.02.2026 alle ore 15.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 01 febbraio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ATALANTA
BERGAMASCA CALCIO DEL 01.02.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 26-01-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ATALANTA BERGAMASCA CALCIO DEL 01.02.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 28-01-2026 al 11-02-2026.

Como, 14-02-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 32 IN DATA 30-01-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026".

Il Sindaco

Premesso che martedì 3 febbraio 2026 perverrà in città "Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026", evento celebrativo e dall'altissimo valore simbolico in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali e XIV dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

Atteso che le manifestazioni organizzate in occasione di tale evento saranno di grande richiamo per la cittadinanza e gli appassionati, desiderosi di raggiungere il centro cittadino e Piazza Cavour durante il passaggio della Fiamma e l'accensione del braciere, previsti per martedì 3 febbraio tra le ore 18.45 e le ore 20.00;

Visti gli esiti della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi presso la locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como il giorno 21 gennaio 2026;

Precisato che per l'evento in oggetto, classificato quale a rilevante impatto locale secondo quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 12 novembre 2012, si sono tenute delle apposite riunioni di coordinamento del Centro Operativo Comunale convocato con nota P.G. 000962 del 16 gennaio 2026;

Letta la nota assunta al Protocollo Generale con n. 0016919 del 29 gennaio 2026 con cui l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 03 febbraio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 21.00, di emettere un provvedimento atto a vietare la somministrazione di bevande, di qualsiasi tipo e gradazione, in contenitori in vetro di qualsiasi tipologia e capienza nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico ubicate lungo il percorso interessato dal transito della "fiaccola olimpica", in Piazza Volta e nelle vie direttamente adducenti allo stesso percorso;

Considerato che l'utilizzo e la rottura dei contenitori in vetro potrebbe determinare, in caso di situazioni di stress o a causa del fisiologico clima di eccitazione, potenziale pericolo per gli avventori che si troveranno nei pressi dell'evento;

Acquisita agli atti l'ordinanza viabilistica nr. 27 del 28 gennaio 2026, regolante l'evento in parola e con cui viene determinato che il passaggio della Fiamma avverrà in L.L. Trento, Cavallotti, P. Cacciatori delle Alpi, V. Varese, V. Cattaneo, V. Battisti, V. Sauro, V. Perti, V. Vittorio Emanuele II, V. Caio Plinio II, P. Cavour;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare un provvedimento di divieto di mescita di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 03.02.2026, nell'area interessata dal passaggio della Fiamma olimpica;

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'arrivo della Fiamma olimpica previsto per il giorno 03 febbraio 2026;

ORDINA

Richiamate le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, il divieto di mescita di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 3 febbraio 2026, nelle vie L.L. Trento, Cavallotti, P. Cacciatori delle Alpi, V. Varese, V. Cattaneo, V. Battisti, V. Sauro, V. Perti, V. Vittorio Emanuele II, V. Caio Plinio II, P. Cavour, nelle vie ad esse adducenti e in P. Volta.

L'ordinanza in oggetto è ricolta, in via esemplificativa e non esaustiva, agli organizzatori della manifestazione, ai gestori dei pubblici esercizi, agli esercenti il commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati nell'area interessata dal passaggio della "Fiamma olimpica" lungo tragitto anzidetto.

AVVERTE CHE

La violazione dei precetti qui contenute comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- sarà trasmesso e reso noto, al fine di darne più ampia diffusione, tramite i canali di informazione dell'Amministrazione Comunale e inviato alle rispettive Associazioni di Categoria.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore dott. Luca Callari.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI
MILANO CORTINA 2026".**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 30-01-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026"**. è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 30-01-2026 al 13-02-2026.

Como, 14-02-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 34 IN DATA 02-02-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026".

Il Sindaco

Premesso che martedì 3 febbraio 2026 perverrà in città "Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026", evento celebrativo e dall'altissimo valore simbolico in occasione della XXV edizione dei Giochi Olimpici invernali e XIV dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

Atteso che le manifestazioni organizzate in occasione di tale evento saranno di grande richiamo per la cittadinanza e gli appassionati, desiderosi di raggiungere il centro cittadino e Piazza Cavour durante il passaggio della Fiamma e l'accensione del braciere, previsti per martedì 3 febbraio tra le ore 18.45 e le ore 20.00;

Visti gli esiti della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi presso la locale Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Como il giorno 21 gennaio 2026;

Precisato che per l'evento in oggetto, classificato quale a rilevante impatto locale secondo quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 12 novembre 2012, si sono tenute delle apposite riunioni di coordinamento del Centro Operativo Comunale convocato con nota P.G. 000962 del 16 gennaio 2026;

Letta la nota assunta al Protocollo Generale con n. 0016919 del 29 gennaio 2026 con cui l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 03 febbraio 2026 dalle ore 14.00 alle ore 21.00, di emettere un provvedimento atto a vietare la somministrazione di bevande, di qualsiasi tipo e gradazione, in contenitori in vetro di qualsiasi tipologia e capienza nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico ubicate lungo il percorso interessato dal transito della "fiaccola olimpica", in Piazza Volta e nelle vie direttamente adducenti allo stesso percorso;

Considerato che l'utilizzo e la rottura dei contenitori in vetro potrebbe determinare, in caso di situazioni di stress o a causa del fisiologico clima di eccitazione, potenziale pericolo per gli avventori che si troveranno nei pressi dell'evento;

Acquisita agli atti l'ordinanza viabilistica nr. 27 del 28 gennaio 2026, regolante l'evento in parola e con cui viene determinato che il passaggio della Fiamma avverrà in L.L. Trento, Cavallotti, P. Cacciatori delle Alpi, V. Varese, V. Cattaneo, V. Battisti, V. Sauro, V. Perti, V. Vittorio Emanuele II, V. Caio Plinio II, P. Cavour;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti dalle ore 14.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati nell'area interessata dal passaggio della Fiamma olimpica un provvedimento di divieto di miscita di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;

4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'arrivo della Fiamma olimpica previsto per il giorno 03 febbraio 2026;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 3 febbraio 2026, nelle vie L.L. Trento, Cavallotti, P. Cacciatori delle Alpi, V. Varese, V. Cattaneo, V. Battisti, V. Sauro, V. Perti, V. Vittorio Emanuele II, V. Caio Plinio II, P. Cavour, nelle vie ad esse adducenti e in P. Volta:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati nell'area interessata dal passaggio della Fiamma olimpica il divieto di mescita di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como;
- sarà trasmesso e reso noto, al fine di darne più ampia diffusione, tramite i canali di informazione dell'Amministrazione Comunale e inviato alle rispettive Associazioni di Categoria.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Commissario Capo Coordinatore dott. Luca Callari.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);

- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI
MILANO CORTINA 2026".**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 30-01-2026

II DIRETTORE
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'ARRIVO DEL "VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO CORTINA 2026"**, è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 02-02-2026 al 16-02-2026.

Como, 17-02-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 41 IN DATA 09-02-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ACF FIORENTINA DEL 14.02.2026

Il Sindaco

Premesso che: sabato 14 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – ACF Fiorentina;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 23266 del 06.02.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 14 febbraio 2026 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – ACF Fiorentina che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 14.02.2026 alle ore 15.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 14 febbraio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ACF FIORENTINA
DEL 14.02.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 07-02-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 ACF FIORENTINA DEL 14.02.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 09-02-2026 al 23-02-2026.

Como, 24-02-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 74 IN DATA 26-02-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 UNIONE SPORTIVA LECCE DEL 28.02.2026

Il Sindaco

Premesso che: sabato 28 febbraio 2026, alle ore 15.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Unione Sportiva Lecce;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 31472 del 20.02.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 28 febbraio 2026 dalle ore 12.00 alle ore 18.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Unione Sportiva Lecce che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 28.02.2026 alle ore 15.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del giorno 28 febbraio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cf. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 UNIONE
SPORTIVA LECCE DEL 28.02.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 25-02-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 UNIONE SPORTIVA LECCE DEL 28.02.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 26-02-2026 al 12-03-2026.

Como, 13-03-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 77 IN DATA 27-02-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C. INTERNAZIONALE MILANO DEL 03.03.2026

Il Sindaco

Premesso che: martedì 03 marzo 2026, alle ore 21.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – F.C. Internazionale Milano;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 35075 del 26.02.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 03 marzo 2026 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – F.C. Internazionale Milano che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 03.03.2026 alle ore 21.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 03 marzo 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C.
INTERNAZIONALE MILANO DEL 03.03.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 26-02-2026

II DIRETTORE
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C. INTERNAZIONALE MILANO DEL 03.03.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 27-02-2026 al 13-03-2026.

Como, 14-03-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 92 IN DATA 08-03-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 AS ROMA DEL 15.03.2026

Il Sindaco

Premesso che: domenica 15 marzo 2026, alle ore 18.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – AS Roma;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 40009 del 05.03.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 15 marzo 2026 dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - "vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti

la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;

3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – AS Roma che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 15.03.2026 alle ore 18.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del giorno 15 marzo 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;

- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.
- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 AS ROMA DEL
15.03.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 07-03-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 AS ROMA DEL 15.03.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 09-03-2026 al 23-03-2026.

Como, 25-03-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 97 IN DATA 12-03-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PISA SPORTING CLUB 1909 DEL 22.03.2026

Il Sindaco

Premesso che: domenica 22 marzo 2026, alle ore 12.30, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Pisa Sporting Club 1909;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 44196 del 11.03.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 22 marzo 2026 dalle ore 09.30 alle ore 15.30 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Pisa Sporting Club 1909 che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 22.03.2026 alle ore 12.30;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 22 marzo 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante del Corpo dott. Sergio D'ANGELO.

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PISA SPORTING
CLUB 1909 DEL 22.03.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 12-03-2026

II DIRETTORE
Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PISA SPORTING CLUB 1909 DEL 22.03.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 12-03-2026 al 26-03-2026.

Como, 27-03-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 129 IN DATA 07-04-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C. INTERNAZIONALE MILANO DEL 12.04.2026

Il Sindaco

Premesso che: domenica 12 aprile 2026, alle ore 20.45, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – F.C. Internazionale Milano;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 56205 del 31.03.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 12 aprile 2026 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - "vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuant

la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907".

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - mescita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;

3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – F.C. Internazionale Milano che si disputerà nello stadio comunale "Giuseppe Sinigaglia" il giorno 12.04.2026 alle ore 20.45;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 del giorno 12 aprile 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:

- somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
- effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;

- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

- B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Comm. Capo Coord. dott. Francesco POLITO
- C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C.
INTERNAZIONALE MILANO DEL 12.04.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 07-04-2026

II DIRETTORE
Ing. Giovanni Fazio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 F.C. INTERNAZIONALE MILANO DEL 12.04.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 08-04-2026 al 22-04-2026.

Como, 28-04-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 150 IN DATA 28-04-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S.C. NAPOLI DEL 02.05.2026

Il Sindaco

Premesso che: sabato 02 maggio 2026, alle ore 18.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – S.S.C. Napoli;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 72171 del 28.04.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 02 maggio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 21.00 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 15.00 alle ore 21.00 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – S.S.C. Napoli che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 02.05.2026 alle ore 18.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 15.00 alle ore 21.00 del giorno 02 maggio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante dott. Sergio D'Angelo

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S.C. NAPOLI
DEL 02.05.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 28-04-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 S.S.C. NAPOLI DEL 02.05.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 29-04-2026 al 13-05-2026.

Como, 14-05-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 177 IN DATA 15-05-2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PARMA CALCIO 1913 DEL 17.05.2026

Il Sindaco

Premesso che: domenica 17 maggio 2026, alle ore 12.00, presso lo stadio G. SINIGAGLIA si terrà l'incontro di calcio Como 1907 – Parma Calcio 1913;

Premesso altresì che: l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Considerato che:

1. con la nota assunta al Protocollo Generale con n. 80315 del 12.05.2026 l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza richiedeva, per il giorno 17 maggio 2026 dalle ore 09.30 alle ore 15.30 di emettere un provvedimento atto a:
 - *“vietare la somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10° e miscita di bevande in contenitori di vetro, (...) all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione. Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio effettuanti la c.d. somministrazione (cfr. hospitality) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura della società sportiva Como 1907”.*

Considerato altresì che:

- la vendita di bevande alcoliche ed il loro abuso in occasione del citato incontro di calcio potrebbe avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro et similia è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, divenendo strumenti atti ad offendere;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso ed al fine di salvaguardare l'ordine pubblico ed i profili di safety correlati all'idoneo afflusso e deflusso degli spettatori garantendo la massima fruibilità delle vie di emergenza ed evitando aree di improprio ammassamento di persone, di adottare i seguenti provvedimenti:

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 della giornata interessata dall'evento:

- per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, ubicati all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, Lungo Lago Mafalda di Savoia), in viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, un provvedimento di divieto di:
 - somministrazione di bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - miscita di bevande in contenitori di vetro.

Visto l'art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 che al suo comma 4 dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

Attesa l'urgenza di adottare un provvedimento extra ordinem stante l'imminenza dell'evento ed i beni giuridici da tutelare di concerto con l'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza;

Precisato che dell'adozione del presente provvedimento viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi del sopra menzionato art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, mediante posta elettronica certificata;

Visti:

1. il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
2. il d.l. 23/05/2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito nella Legge 24/07/2008 n. 125;
3. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
4. l'art. 650 del Codice penale;

Visto il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale, ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Tutto ciò premesso e in riferimento all'incontro calcistico Como 1907 – Parma Calcio 1913 che si disputerà nello stadio comunale “Giuseppe Sinigaglia” il giorno 17.05.2026 alle ore 12.00;

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

dalle ore 09.30 alle ore 15.30 del giorno 17 maggio 2026:

1. all'interno dello stadio e nell'area dei giardini a lago (viale Marconi, viale Corridoni, L.L. Mafalda di Savoia), in viale Puecher, p.le Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, nonché nel raggio di 200 metri dall'impianto sportivo stesso, per gli organizzatori e per i gestori dei pubblici esercizi, per gli esercenti commercio su area pubblica e privata, ai titolari degli esercizi commerciali, anche della grande distribuzione, il divieto di:
 - somministrare bevande con gradazione alcolica superiore a 10°;
 - effettuare la miscita di bevande in contenitori di vetro.

Sono fatte salve le aree non asservite a pubblico esercizio insistenti nell'area stadio non effettuanti la c.d. somministrazione (*cfr. hospitality*) e fruibili solo ad invito e con vigilanza per l'accesso a cura dell'organizzazione;

2. ai titolari delle attività imprenditoriali interessati dalla presente ordinanza di affiggerne copia visibile dall'esterno in maniera tale da informare compiutamente gli avventori.

AVVERTE CHE

La violazione della seguente Ordinanza comporterà l'applicazione dell'art. 650 del Codice penale.

INFORMA CHE

A) Copia del provvedimento:

- sarà notificato alle imprese interessate;
- sarà trasmesso in copia al Prefetto e alle Forze di Polizia;
- sarà resa nota sul portale istituzionale, nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”, nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013, parte dedicata all'Albo Pretorio del Comune di Como.

B) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Vice Comandante dott. Sergio D'ANGELO

C) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
- straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010).

INCARICA

Il Settore Patrimonio e Smart City, di procedere alla trasmissione del presente provvedimento tramite posta elettronica certificata a tutte le attività economiche interessate dal medesimo.

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE
DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PARMA CALCIO
1913 DEL 17.05.2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 15-05-2026

II DIRETTORE

Ing. Giovanni Fazio

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CALCISTICO COMO 1907 PARMA CALCIO 1913 DEL 17.05.2026** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 15-05-2026 al 29-05-2026.

Como, 01-06-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello

ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 247 IN DATA 24-06-2026

Oggetto: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como.

Il Sindaco

PREMESSO CHE: con comunicazione prot. n° 0098051 del 11.06.2026, il Prefetto di Como illustrava le risultanze dell'analisi compiuta dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle sedute del 13 e 20 maggio e 10 giugno uu.ss. connesse alle criticità derivanti dalla navigazione lacuale del primo bacino del Lago di Como – stagione 2026, con le possibili misure di competenza dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO CHE: nella stagione estiva nel demanio lacuale del Comune di Como meglio identificato nell'allegato "A" al presente, caratterizzato da una limitata larghezza in relazione alla sua estensione, si assiste ad un progressivo e massiccio incremento dell'attività di navigazione che, oltre a generare sovente moto ondoso in grado di provocare danni alle strutture fisse e alle numerose imbarcazioni ormeggiate nei sorgitori crea problemi per la circolazione, ivi comprese interferenze con le rotte del servizio di trasporto pubblico di linea con conseguenti rischi di incidente anche di natura mortale;

CONSTATATO, altresì, che la ripetuta violazione delle norme di comportamento di navigazione in un contesto così peculiare, avuto particolare riguardo al rilevante fenomeno del superamento dei limiti di velocità da parte di unità in navigazione che vengono condotte da privati, che in numerosi casi non sono neppure in possesso di patente nautica e della necessaria esperienza, aggrava tale situazione di rischio ed espone a potenziale pericolo i fruitori a vario titolo delle acque interne di cui è argomento;

RAVVISATA l'urgente necessità di garantire l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, di strutture ed imbarcazioni mediante misure che riducano la velocità delle unità di navigazione all'interno del tratto lacuale del Comune di Como, stante la sua particolare conformazione;

RITENUTO di dover procedere a ridurre al minimo il rischio di incidenti nautici dovuti a velocità elevate in acque ristrette, ove sono stati registrati anche sinistri mortali, mediante l'adozione di limiti di velocità che obblighino la navigazione in dislocaimento, consentendo così di poter manovrare in sicurezza e per tempo in caso di eccessivo traffico, limitando il rischio di collisioni;

VISTA l'ordinanza n. 23 del 20/12/1988 della Regione Lombardia e s.m.i. - Disciplina della Navigazione lacuale nello specchio acqueo afferente alla pista di volo dell'idroscalo di Como;

VISTA l'O.P.G.R. n.58600 del 03/07/1997 della Regione Lombardia e s.m.i. - Disciplina della Navigazione nelle acque interne lombarde ed in particolare il Titolo I, co. 16 lettera b) ai sensi del quale "Tutte le unità di navigazione, ad eccezione di quelle che non governano e/o comunque in difficoltà, devono dare la precedenza alle unità di servizio di trasporto pubblico di linea";

VISTA la legge regionale 04 aprile 2012 n. 6 (disciplina del settore dei trasporti), in particolare:

1. gli articoli 6, comma 4, lett. a) e 57 che conferiscono nell'ambito delle più ampie competenze attribuite all'Amministrazione Comunale in termine di gestione del demanio lacuale e della navigazione interna;
2. l'art. 64, comma 6, che prevede che fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 58, restano in vigore gli articoli da 92 a 121 della L.R. n. 11/2009;
3. è stato abrogato l'art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009, che nella fascia costiera sino a una distanza di trecento metri dalla riva, consentiva la navigazione soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela e prescriveva alle unità di navigazione a motore la possibilità di attraversamento della stessa fascia di protezione ad una velocità non superiore a tre nodi per l'approdo e la partenza purché la manovra fosse effettuata perpendicolarmente alla costa;

VISTO l'art. 69, co.1, del Regolamento regionale 26 settembre 2012, n.9, il quale dispone che "I luoghi di stazionamento sono scelti in modo da non ostacolare la navigazione (...) Di regola, occorre tenere da questa una distanza di almeno 25 m";

VISTI gli articoli 52 e 61 del Regolamento Regionale n. 9 del 27 ottobre 2015, che prevedono la regolamentazione della sicurezza nell'ambito portuale;

VISTO, inoltre, l'art. 51, comma 1, lettera f *bis*, così come introdotto dall'art. 31, comma 1, lett. b) della legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20, che prevede che la Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, del Codice della navigazione e della presente legge, disciplina con regolamenti la circolazione sulle vie navigabili attraverso la disciplina della navigazione e circolazione nautica nelle acque interne;

VISTA: la legge 26 maggio 2026, n° 70

VISTI:

1. l'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che disciplina l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale Ufficiale di Governo;
2. l'art. 650 del Codice penale;

VISTI ALTRESI'

il parere positivo di regolarità tecnica-amministrativa espresso sul presente provvedimento dal Comandante la Polizia Locale ex art. 147 bis T.U.EE.LL., comma 1 e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

PRECISATO CHE: in data 16.06.2025, lo schema di provvedimento in adozione è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"

ORDINA

Le premesse sono interamente richiamate e gli allegati "A" e "B" approvati quali parti integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A far data di emanazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2026, vengono imposti i limiti e i divieti.

1. ZONA LACUALE DI RIFERIMENTO E LIMITI DI VELOCITA'

All'interno dello specchio lacustre ricadente nelle acque del Comune di Como, delimitato dalla congiungente del punto Lat.45°50'N, Long.009°04.5'E (foce del Torrente Breggia) ed il punto Lat.45°49.8'N, Long.009°05.5'E, così come evidenziato verde scuro nello stralcio planimetrico di cartografia elettronica rinominato "allegato A", parte integrante della presente Ordinanza, la velocità massima consentita per i natanti, imbarcazioni e navi non potrà superare:

- **10 (dieci) nodi nelle ore diurne, e comunque in navigazione in dislocamento;**
- **5 (cinque) nodi nelle ore notturne (cfr. dal tramonto all'alba), e comunque in navigazione in dislocamento.**

2. STAZIONAMENTO – RADA

All'interno dello specchio lacustre definito RADA (la cui area viene indicata in colore rosso e nominato con la lettera "R" nello stralcio di cartografia elettronica allegato "B"), raffigurante il perimetro congiungente i punti con le seguenti coordinate geografiche:

- 1) Lat. 45°49'21" Nord – Long. 009°04'27" E
- 2) Lat 45°48'59.8" Nord – Long 009°04'45" E
- 3) Lat. 45°48.59.7" Nord – Long. 009°04'27" E

ferma restando la distanza di sicurezza da mantenere a cura dei Comandanti/conducenti tra le unità che si trovano all'interno del predetto perimetro, che non dovrà, comunque, intralciare le rotte di T.P.L., è autorizzata la fonda, lo stazionamento, l'abbrivio e l'eventuale navigazione ad una velocità non superiore a 5 (cinque) nodi.

Lo stazionamento o la fonda dovrà avvenire solo in suddetta area.

3. DIVIETI DI NAVIGAZIONE A MOTORE E DISCIPLINA DELL'AVVICINAMENTO E NAVIGAZIONE NELLA FASCIA DEI 50 METRI DALLA LINEA DI COSTA E DAGLI APPRODI.

Nella fascia costiera del Lago di Como, sino ad una distanza di 50 metri dalla linea di costa, la navigazione a motore è consentita ad una velocità non superiore a 5 nodi esclusivamente per la partenza, l'approdo e l'attraversamento, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.

4. EVITARE MOTO ONDOSI.

Anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta delle unità in navigazione dovrà essere effettuata in dislocamento e comunque al minimo di manovra per evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di arrecare pericolo e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche.

5. ESENZIONI

la presente Ordinanza, non si applica alle:

- unità navali delle Forze di Polizia e Polizie Locali;
- unità navali di soccorso;
- unità navali operative appositamente autorizzate;

- unità in servizio di trasporto pubblico di linea;

AVVERTE CHE

È fatto obbligo, a chiunque, di osservare e far rispettare la presente Ordinanza, con l'avvertenza che i contravventori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005 e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite, ovvero sia punito dalla legge 07 maggio 2026, n° 70.

INFORMA CHE

- 1) la presente ordinanza:
 - a) sarà resa nota tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Como e sul portale istituzionale, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente", nella forma prevista dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013;
 - b) sarà trasmessa ai seguenti Enti e Comandi al fine di favorirne diffusione ed applicazione:
 - ✓ Regione Lombardia;
 - ✓ Prefettura di Como per il coordinamento delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 54, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di salvaguardia dell'incolumità pubblica;
 - ✓ Questura di Como;
 - ✓ Gestione Navigazione Laghi;
 - ✓ Idroscalo Internazionale di Como;
 - ✓ Comando Provinciale Carabinieri di Como;
 - ✓ Comando Provinciale Guardia di Finanza di Como;
 - ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Como;
 - ✓ Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza – Como;
 - ✓ Reparto Operativo Laghi Guardia Costiera – Milano;
 - ✓ Squadra Acque Interne Polizia di Stato di Como;
 - ✓ Polizia Provinciale di Como;
 - ✓ Sezione Navale GdF di Como;
 - ✓ 3° Nucleo Guardia Costiera Lago di Como – Menaggio;
 - ✓ Autorità di Bacino del Lario;
 - ✓ Comune di Cernobbio;
 - ✓ Comune di Blevio.
- 2) ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Locale dott. Vincenzo AIELLO;
- 3) ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
 - a) giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Milano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza (d.lgs. n. 104/2010);
 - b) straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta la piena conoscenza;

Il Sindaco

Alessandro Rapinese

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

OGGETTO: Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Parere favorevole ex artt. 147 bis, c. 1 T.U.EE.LL. e 11, c. 1 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Sede, 24-06-2026

II DIRETTORE

Dott. Vincenzo Aiello

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Ufficio Notifiche

Visto l'art. 32 della L. 69/2009 e s.m.i.;

Visto l'art. 5 comma 5 del Regolamento comunale concernente "Misure organizzative per l'applicazione dell'art. 32 della L. 69/2009 che istituisce l'Albo Pretorio virtuale e regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti pubblici, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003", approvato con delibera G.C. n. 387/2009;

attesta

che il documento avente oggetto **Ordinanza Sindacale contingibile e urgente per imporre limiti di velocità e divieti all'interno del bacino lacustre ricadente nella giurisdizione del Comune di Como.** è stato pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune, dal 24-06-2026 al 08-07-2026.

Como, 09-07-2026

Il Responsabile
Consiglia Mello